

## TAVOLA SINOTTICA CONGEDO PARENTALE

(Aggiornata alla legge 199/2025)

DURATA DEL CONGEDO PARENTALE FRUITO DA ENTRAMBI I GENITORI	
<b>TOTALE DEI MESI DI CONGEDO SPETTANTI</b>	<p><b>10 MESI</b> di congedo entro i <b>14 ANNI DI VITA</b>, anche in caso di adozione/affidamento.</p> <p><b>11 MESI</b> se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.</p> <p><b>N.B.:</b> ciascun mese è computato secondo la durata calendariale effettiva. Nel caso di fruizione continuativa, il periodo di congedo ricomprende anche i giorni festivi/non lavorativi, nel caso in cui il dipendente non rientri in servizio (in sede o smart working).</p>
<b>MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO</b>	<p><b>9 MESI</b> retribuiti entro i <b>14 ANNI DI VITA</b> di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-<b>3 MESI</b> utilizzabili solo dalla madre (non trasferibili all'altro genitore);</li><li>-<b>3 MESI</b> utilizzabili solo dal padre (non trasferibili all'altro genitore);</li><li>-<b>3 MESI</b> fruibili in maniera alternativa da entrambi i genitori.</li></ul>

INDENNIZZO SPETTANTE	
<b>CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA' CONCLUSO ENTRO IL 31.12.2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PRIMI 30 GIORNI AL <b>100%</b></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DAL 31° ESIMO GIORNO AL <b>30%</b></li></ul>

<b>CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA' CONCLUSO SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.2023</b> (Legge di bilancio 2025 n. 207 del 30/12/2024)	<ul style="list-style-type: none"><li>• PRIMI 30 GIORNI AL <b>100%</b></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ULTERIORI 30 GIORNI ALL'<b>80%</b> → solo se fruito entro il 6° anno di vita del bambino o entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia (comunque non oltre il compimento della maggiore età), altrimenti è al <b>30%</b></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DAL 61° GIORNO AL <b>30%</b></li></ul>

<b>CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA' CONCLUSO SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.2024</b> (Legge di bilancio 2025 n. 207 del 30/12/2024)	<ul style="list-style-type: none"><li>• PRIMI 30 GIORNI AL <b>100%</b></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ULTERIORI 30 GIORNI ALL'<b>80%</b> → solo se fruito entro il 6° anno di vita del bambino o entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia (comunque non oltre il compimento della maggiore età), altrimenti è al <b>30%</b></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• SUCCESSIVI 30 GIORNI ALL'<b>80%</b> → solo se fruito entro il 6° anno di vita del bambino o entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia (comunque non oltre il compimento della maggiore età), altrimenti è al <b>30%</b></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DAL 91° GIORNO al <b>30%</b></li></ul>

## PECULIARITA'

**IN CASO DI GENITORE SOLO**  
(configurabile solo in caso di decesso, o grave infermità dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento da parte di un genitore)

- 11 mesi di congedo entro i 14 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
- 9 mesi indennizzabili secondo le medesime percentuali sopra esposte

**IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI TEMPORALI DEL CONGEDO INDENNIZZABILE**

- si ha diritto a giorni di congedo **non retribuiti per la durata massima di congedo**
- ulteriori giorni retribuiti al 30% solo per coloro che hanno un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

**IN CASO DI MINORE CON HANDICAP GRAVE EX ART 4 L. 104/1992, FINO AI 12 ANNI DI VITA E, IN CASO DI ADOZIONE/AFFIDAMENTO, ENTRO I 12 ANNI DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA (IN TALE IPOTESI ENTRO E NON OLTRE IL COMPIMENTO DEI 18 ANNI)**

- 3 ANNI fruibili da entrambi i genitori, comprensivi del periodo di congedo ordinario, retribuiti al 30%

## TAVOLA SINOTTICA TRATTAMENTO ECONOMICO CONGEDO MALATTIA FIGLIO

(Aggiornata alla legge 199/2025)

<b>DURATA DEL CONGEDO EX ART 47 ED INDENNIZZO</b>	
DAL 1° AL 3° ANNO DI VITA DEL MINORE	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 GIORNI PER OGNI ANNO DI VITA AL <b>100%</b> (tali giorni sono computati complessivamente tra entrambi i genitori)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• i giorni successivi, illimitati, <b>non sono retribuiti.</b></li></ul>
DAL 4° AL 14° ANNO DI VITA DEL MINORE	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 GIORNI per ogni anno <b>non retribuiti</b></li></ul>
<b>CONGEDO EX ART 47 IN CASO DI ADOZIONE/ AFFIDAMENTO</b>	
FINO AL 6° ANNO DI VITA DEL MINORE ED ENTRO 3 ANNI DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• astensione per periodi corrispondenti alla malattia del figlio</li><li>• 30 GIORNI RETRIBUITI AL <b>100%</b>, per ogni anno di vita, <b>da fruire entro tre anni dall'ingresso</b> in famiglia</li><li>• i giorni successivi non sono retribuiti</li></ul>
FINO AL 14° ANNO DI VITA DEL MINORE	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 giorni annui non retribuiti</li></ul>
NEL CASO DI ADOZIONE/AFFIDAMENTO, DI MINORE CON ETÀ COMPRESA FRA I 6 E I 12 ANNI	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 giorni non retribuiti, da fruire entro tre anni dall'ingresso in famiglia (*)</li></ul>

**(\*) N.B.:** si rappresenta che la Direzione Generale ha sollevato un quesito alla Funzione Pubblica ai fini della corretta applicazione della normativa di cui agli artt. 47 e 50 del d.lgs. 151/2001 alla luce dalla Legge di bilancio 199/2025.